

STATUTI dell'Associazione

OMBRES CHINOISES

Generalità

Articolo 1: Nome e logo

Sotto il nome "Ombres chinoises" è costituita un'associazione a scopo non lucrativo nel senso degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero. Il nome tradotto in altre lingue (in italiano: Ombre cinesi) può essere utilizzato dall'associazione per designarsi. Il logo dell'associazione è il seguente:



Questo logo non può essere riprodotto ed utilizzato senza l'accordo esplicito del Comitato (vedere articolo 14: competenze).

Articolo 2: Sede e durata

La sede dell'Associazione è presso il suo segretariato. La sua durata è illimitata.

Articolo 3: Scopi

L'Associazione ha per scopo di raccogliere, gestire e distribuire denaro che serva al finanziamento di progetti umanitari soprattutto al profitto dei bambini. Questi progetti possono essere condotti/sviluppati da, o in collaborazione con associazioni terze.

Articolo 4: Membri

Le persone individuali o collettive che si interessano agli scopi dell'Associazione possono diventare membri. Le domande d'ammissione sono da indirizzare al Comitato, che ammette i nuovi membri secondo le necessità dell'associazione e ne informa l'assemblea generale.

Articolo 5: Entrata

Ogni membro riconosce con la sua entrata gli statuti e le decisioni degli organi competenti. La qualità di membro è acquisita col pagamento del contributo.

Articolo 6: Dimissione, esclusione

Qualsiasi dimissione deve essere comunicata per iscritto al Comitato. Il membro uscente continua a pagare il suo contributo di membro durante l'anno in corso. Il Comitato può decidere l'esclusione dei membri per ragioni giuste. Il Comitato ne informa l'assemblea generale. Ogni membro escluso a diritto di ricorso presso l'assemblea generale. I membri uscenti o esclusi perdono ogni diritto sull'aver sociale dell'Associazione.

Articolo 7: Responsabilità

I membri dell'Associazione non incorrono in alcuna responsabilità personale per gli impegni assunti con l'Associazione, impegnati esclusivamente garantiti dai beni di questa.

Organi

Articolo 8: Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'assemblea generale.
2. Il Comitato.
3. L'organo di controllo dei conti.

Articolo 9: L'assemblea generale

L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea generale. Si compone di tutti i membri dell'Associazione.

Articolo 10: Ruolo

L'assemblea generale tratta degli affari seguenti:

- eleggere il Comitato e l'organo di controllo dei conti;
- adottare il rapporto d'attività del Comitato;
- deliberare sulla politica generale dell'Associazione;
- adottare i conti e votare il bilancio;
- dare quietanza al Comitato ed all'organo di revisione dei conti;
- fissare l'importo dei contributi annuali;
- adottare e modificare gli statuti;
- sciogliere l'Associazione.

Articolo 11: Date, richieste, Assemblea straordinaria

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno. La sua data ed il suo ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto ai membri almeno due settimane in anticipo. Un'assemblea straordinaria può avere luogo su decisione del Comitato o alla domanda di almeno un quinto dei membri aventi il diritto di voto.

Articolo 12: Votazioni, elezioni

Ogni membro individuale o collettivo dispone di una voce. Il cumulo delle voci è vietato. In caso d'uguaglianza delle voci, il presidente decide. Le votazioni ed elezioni hanno luogo a mano alzata. Hanno luogo a bollettino segreto se almeno un quinto dei membri ne fa richiesta.

Articolo 13: Il Comitato

Il Comitato che si costituisce, si compone di 2-6 membri secondo la necessità. È eletto dall'assemblea generale, ma la determinazione dei ruoli di ciascuno è di sua competenza. La durata di funzione di tutti i membri del Comitato è di 1 anno ed ogni membro è rieleggibile.

Articolo 14: Competenze

Il Comitato dirige l'attività dell'Associazione. Si riunisce tante volte quanto necessario su convocazione di uno dei suoi membri (normalmente 1-2 volte al mese). La riunione può svolgersi per via informatica (phono-, teleconferenza). Il Comitato rappresenta l'Associazione in riguardo a terzi. Solo il comitato può autorizzare l'utilizzo del nome e/o del logo dell'associazione. La firma di due membri del Comitato impegna la responsabilità dell'Associazione.

È caricato:

- di adottare tutte le misure utili per raggiungere gli scopi fissati dall'Associazione;
- di convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- di prendere le decisioni relative all'ammissione e l'esclusione dei membri;
- di vegliare all'applicazione degli statuti;
- di dirigere i beni dell'Associazione;
- di impegnare il personale volontario o salarito.

Articolo 15: Organo di controllo dei conti

L'assemblea generale elegge due revisori contabili per un anno. Essi sono rieleggibili. La revisione dei conti dell'Associazione spetta loro. Presentano il risultato del loro esame in una relazione stritta all'assemblea generale.

Finanze

Articolo 16: Risorse

Le risorse dell'Associazione sono le seguenti:

- contributi;
- prodotti di attività particolari;
- sovvenzioni, regali ed eredità eventuali;
- ecc.

Disposizioni finali

Articolo 17: Modifica degli statuti

La modifica degli statuti può avere luogo soltanto su decisione di un'assemblea generale con una maggioranza dei due terzi di ogni persona presente avendo diritto di voto. Sempre che questa domanda di modifica appaia all'ordine del giorno.

Articolo 18: Dissoluzione

La dissoluzione dell'Associazione può essere decisa soltanto su domanda del Comitato o della metà dei membri aventi il diritto di voto, in un'assemblea generale straordinaria convocata specialmente a questo scopo.

La decisione della dissoluzione esige l'approvazione dei due terzi di ogni persona presenti avendo il diritto di voto. In caso di dissoluzione, l'assemblea generale straordinaria si pronuncia sull'utilizzo della fortuna dell'Associazione nello spirito dello scopo dell'Associazione.

Articolo 19: Ratifica

Gli statuti sono stati adottati dall'assemblea generale costitutiva del 28 settembre 2006. Gli statuti entrano in vigore immediatamente. Per tutto ciò che non è compreso nei presenti statuti, riferirsi agli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero.

*I presenti statuti sono stati firmati il 28 settembre 2006 a Kunming (Cina), dai membri fondatori:
Véronique Trolliet, Valentino Aricci et michele Albertoni*

Tradotto dal testo originale francese l'11 novembre 2006